



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

info@comune.capaccio.sa.it

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 102 DEL 1^ DICEMBRE 2011

Oggetto: Istituzione Consiglio Tributario – Approvazione regolamento.

L'anno duemilaundici il giorno PRIMO del mese di DICEMBRE , alle ore 9.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.

Alla seconda convocazione , in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	SI		LONGO Francesco	SI	
PAOLINO Paolo	SI		VALLETTA Angelo	SI	
SCAIRATI Vito	SI		MONZO Vincenzo	SI	
MAURO Gabriele		SI	CARAMANTE Carmine	SI	
BARLOTTI Raffaele	SI		TRONCONE Giuseppe Antonio	SI	
DE RISO Domenico	SI		MAURO Giuseppe	SI	
CASTALDO Giuseppe	SI		MAZZA Pasquale	SI	
RICCI Luigi	SI		VOZA Roberto		SI
MARANDINO Leopoldo		SI	VICIDOMINI Maria	SI	
BARLOTTI Francesco	SI		RAGNI Nicola	SI	
FRANCIA Rosario	SI				

Sono presenti gli assessori: TARALLO-AGRESTI-BUCCELLA
NACARLO-DE ROSA.

Consiglieri Presenti nr. 18 Assenti nr. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Paolo PAOLINO , nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Vice Segretario Comunale , dr.ssa Maria Velia PETRAGLIA.

La seduta è **pubblica**.

Successivamente al rigetto della proposta di rinvio dell'argomento di che trattasi, ed agli interventi verbalizzati nella delibera precedente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, all'art. 18, prevede l'obbligo di istituire il Consiglio Tributario, già previsto dall'art. 44 DPR 600/1973, con il compito di coadiuvare la Giunta e gli uffici nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte, allo scopo di combattere l'evasione fiscale;
- che il suddetto art. 18 prevede la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo con il riconoscimento di una compartecipazione pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscossi a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo;
- che è necessario provvedere all'approvazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario;

Vista la bozza di detto regolamento;

Visto il parere del responsabile del servizio;

Visto il parere del responsabile servizio finanziario;

Visto il verbale della competente commissione consiliare;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Recepite e sintetizzate le seguenti proposte di emendamenti:

- PAOLINO Paolo : (1) Modalità di elezione : il consiglio comunale con il voto favorevole espresso dai 2/3 dei consiglieri assegnati può procedere alla nomina in base ad unica lista nella quale siano rappresentate le minoranze consiliari – (2) compensi: il consiglio comunale ogni anno, in occasione della formazione del bilancio di previsione , potrà fissare l'attribuzione di gettoni di partecipazione alle sedute per i componenti del Consiglio, dell'importo previsto per i consiglieri comunali nel rispetto delle vigenti norme legislative;
- CARAMANTE Carmine: il C.T. deve espletare unico mandato triennale;
- CASTALDO Giuseppe: eliminazione dall'art.5 ,punto 2, le lettere c) ed h) ;
- TRONCONE G.A.: (1)all'art.5, lett. m) del punto 2, correggere dal quarto grado al terzo grado; (2) sempre all'art. 5, punto 2 , aggiungere alla lett.h) anche le Forze dell'Ordine ed i magistrati; (3)all'art.8,punto 5 ,prevedere altre due sedute.

SENTITA la dichiarazione di voto del c.RAGNI :” chiarisce che la minoranza è ligia alle leggi e darà il proprio contributo al regolamento. Se si è discusso tanto sull'argomento,evidentemente c'erano problemi”;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente – consiglieri presenti n. 18 , astenuti n. 7 (Francia-Longo-Valletta-Troncone-Mauro Giuseppe-Vicidomini-Ragni); votanti n. 11 , voti favorevoli n.11, voti contrari n. /// ,

DELIBERA

1. di istituire, come istituisce, il “Consiglio Tributario”, previsto dalle disposizioni legislative indicate in premessa.
2. di approvare, come approva, l'allegato “Regolamento per l'istituzione e per il funzionamento del Consiglio Tributario”, composto da n. 14 articoli, così come emendato.

Con separata votazione, resa per appello nominale, che ha dato il medesimo risultato, proclamato dal Presidente , la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

EMENDATO DAL
CONSIGLIO

Emendato da Commissione Consiliare

COMUNE DI CAPACCIO (Provincia di Salerno)

*REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO*

TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art.1

(Istituzione e scopo del Consiglio Tributario)

1. Il Comune di Capaccio in conformità a quanto disposto dall' articolo 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2/12/2005, n.248, istituisce, il Consiglio Tributario.

2. Esso coadiuva gli Uffici Finanziari del Comune nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione fiscale.

Art. 2

(Compiti del Consiglio Tributario)

1. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni, messe a disposizione del Comune dall' Agenzia delle Entrate, secondo le modalità stabilite dal 2° comma dell'art. 44 D.P.R. n. 600/1973 e dal 2° comma dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, relative alle persone fisiche residenti nel territorio del Comune, per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

2. Il Consiglio Tributario provvede, a tal fine, a richiedere documenti ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni sia agli Uffici del Comune che ad altre Amministrazioni od Enti Pubblici, ed in genere a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche che risiedono nel territorio del Comune, o che vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, che siano utili ad integrare gli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi o che permettano di accertare l'omissione totale della dichiarazione. Le conclusioni a cui perviene il Consiglio Tributario, in ordine agli accertamenti espletati, unitamente alla documentazione raccolta ed alle eventuali proposte di aumento dell'imponibile, sono comunicate ai competenti Uffici finanziari del Comune che provvedono, in conformità alla legge, ad inviare le apposite segnalazioni all' Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS.

3. Il Consiglio Tributario esamina, altresì, le segnalazioni pervenute al Comune, relative agli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 38, 4 ° comma e seguenti del D.P.R. n. 600/1973, che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate intendano inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale. Entro 60 (sessanta) giorni dal

ricevimento della segnalazione il Consiglio Tributario comunica, tramite gli appositi Uffici del Comune, all' Agenzia delle Entrate ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo.

Art.3

(Collaborazione con l'Agenzia del Territorio)

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n.122, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art.4

(Componenti e criteri di nomina)

1. Il Consiglio Tributario è composto da 6 membri, eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete e con voto separato, scelti secondo criteri che rispettino la esigenza di assicurare una competenza nei suoi componenti, assicurando la presenza di due componenti nominati dalla minoranza.

L.A. * - - - -

2. Ciascun consigliere può votare per un solo candidato. In caso di parità di voti si applica l'art.15 comma 6, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete.

4. Un Consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

5. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione. Nel caso di dimissioni volontarie il consigliere resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.

L.A. * Il consiglio comunale con il voto a scrutinio segreto
ha 2/3 maggioranza assoluta per procedere alla
nomina a base del nuovo sostituto nella prima seduta
successiva utile.

6. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio comunale da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'adozione.

Art.5

(Requisiti ed Incompatibilita')

1. Per essere nominati componenti del Consiglio Tributario occorre:

a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;

b) essere in possesso di Diploma d'istruzione superiore di secondo grado;

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

a) i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate al cui distretto appartiene il Comune di Capaccio;

b) i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;

c) i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.

d) i parlamentari,

e) i consiglieri regionali,

f) i consiglieri provinciali,

g) le persone che svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti dinanzi gli uffici finanziari ed alle commissioni tributarie, sia professionalmente che come funzionari o dipendenti di associazioni di categoria,

h) coloro che ricoprono l'incarico di Presidente o Responsabile di Associazioni locali, Comitati locali, ecc.; *nonché le Rote dell'Ordine ad Impiegati*

i) le persone condannate per reati fiscali o soggette a provvedimenti per i medesimi reati,

l) i contribuenti morosi al pagamento delle imposte erariali o locali definitivamente accertate e di coloro che non siano assoggettati ad alcuna imposta diretta fino a quando perdura lo stato di non contribuente;

m) le persone con rapporto di parentela o affinità entro il ^{terzo} quarto grado.

3. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;

- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;

- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;

- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

Art. 6

(Durata del Consiglio Tributario e sua strutturazione interna)

1. I Consiglieri Tributarî durano in carica per un triennio dalla nomina e restano in carica fino all'insediamento dei successori. Sono ~~rieleggibili per non piú di due mandati consecutivi.~~ *Possono essere eletti con un unico mandato triennale - non potranno essere piú rieleggibili*

2. Nei casi di cessazione, revoca e decadenza dalla carica di consigliere, il Consiglio comunale, nel prenderne atto, procede alla sua sostituzione. In tal caso i nuovi eletti rimangono in carica per il tempo residuo sino alla scadenza dell'organo.

3. Il Consiglio Tributario secondo il suo programma di lavoro ed anche in base ai suggerimenti della Giunta Comunale, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

Art.7

(Nomina del Presidente e del Segretario)

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente, nonch  di un segretario al proprio interno.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art.8

(Sedute)

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non pu  intervenire il contribuente.

2. Pu , invece, presenziarvi senza diritto voto il Sindaco e/o l'Assessore alle Finanze o un suo delegato.

3. Alle sedute del Consiglio Tributario oltre ai soggetti indicati nel comma 1 e 2, possono essere invitati, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentati di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto.

4. Di ciascuna seduta verr  redatto a cura del Segretario o in sua assenza da un componente a ci  incaricato dal Consiglio Tributario il verbale.

5. Il Consiglio Tributario potr  riunirsi non pi  di ~~quattro~~ ^{tre} volte al mese.

Art.9

(Convocazione e validità delle sedute)

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o della metà dei componenti in carica. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta stessa.
2. L'avviso di convocazione va comunicato ai componenti per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno 3 (tre) giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 (ventiquattro) ore.
3. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.
4. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
5. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.10

(Rapporti con l'Amministrazione Comunale)

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente al Sindaco, copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

Gli organi di collegamento sono:

per la Giunta il Sindaco o l'assessore delegato;

per il Consiglio Tributario il Presidente;

per gli Uffici Comunali il Segretario Capo.

Art.11

(Termini)

1. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 2, ultimo comma, del presente regolamento, il Consiglio Tributario deve trasmettere agli Uffici comunali competenti, per l'inoltro all' Agenzia delle Entrate, nel termine di cinquanta giorni dalla data in cui sono pervenute al Comune le segnalazioni degli avvisi di accertamento che gli Uffici dell' Agenzia delle Entrate intendono inoltrare a contribuenti residenti nel territorio comunale, ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo, con eventuale proposte di aumento degli imponibili.

2. Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione.

Art.12
(Doveri dei Consiglieri)

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto scrupoloso del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virt  del loro ufficio.

2.   fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza.

3. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidit  della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

Art.13
(Indennit  di missione)

1. I componenti del Consiglio Tributario hanno diritto alle indennit  di missione previste per i Consiglieri Comunali, al fine di raggiungere la Sede Municipale, se dovute.

Il Consiglio comunale ogni anno, in occasione della formazione del bilancio di previsione, deve fissare l'attribuzione di gettoni di presenza

Art.14 *partecipazione alle sedute **

(Norma transitoria)

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione di cui all'art.7, funge da Presidente temporaneo il componente pi  anziano per et  e come verbalizzante il Segretario Comunale.

Articolo 45
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutivit  della delibera con cui viene approvato.

per i componenti del Consiglio; dell'importo dovuto per i consiglieri comunali nel rispetto delle vigenti norme legislative.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Paolo PAOLINO

IL VICE SEGRETARIO
Dr.ssa M. Velia PETRAGLIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art.124, c.1, Dlgs 267/2000 e dell'art.32,L.69/2009.

Li **05 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO
Dr.Andrea D'Amore

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

05 GEN. 2012

ai sensi dell'art.134, comma 3, Dlgs 267/2000.

ai sensi dell'art.134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li **05 GEN. 2012**

IL SEGRETARIO
Dr.Andrea D'Amore
